



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2024

Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dell’educazione all’emotività, all’affettività e alla sessualità nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira ad introdurre, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come disciplinato dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), anche l'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità, riconoscendo la loro rilevanza intrinseca per lo sviluppo integrale degli studenti.

L'educazione all'emotività è finalizzata a fornire strumenti pratici per comprendere, esprimere e gestire le proprie emozioni in modo sano e costruttivo, nonché riconoscere e rispettare sia le proprie emozioni che quelle degli altri. Ciò al fine di favorire la costruzione di relazioni più profonde e una migliore gestione delle sfide quotidiane, contribuendo positivamente all'ambiente circostante. L'educazione all'emotività si configura quindi come un elemento centrale per la formazione di cittadini consapevoli e socialmente responsabili. Inoltre, l'educazione all'emotività può contribuire al benessere psicologico degli studenti, fornendo loro strumenti pratici per affrontare lo stress, l'ansia e altre sfide emotive.

Nell'ambito del medesimo contesto, l'introduzione dell'educazione all'affettività risponde all'obiettivo di favorire la consapevolezza delle dinamiche relazionali e di promuovere relazioni interpersonali basate sulla reciprocità, sulla tolleranza e sul rispetto delle differenze.

Parallelamente, l'introduzione dell'educazione alla sessualità si pone l'obiettivo di offrire agli studenti adeguate informazioni sulle questioni legate alla sessualità umana fornendo loro gli strumenti per adottare comportamenti responsabili, consapevoli e rispettosi nei confronti di sé stessi e degli altri.

L'integrazione di queste tematiche – la cui introduzione all'interno della legislazione nazionale è stata auspicata da diversi attori, tra cui il Consiglio regionale della Toscana mediante l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo quale la mozione n. 1008 del 2022 – mira, dunque, a promuovere un ambiente scolastico inclusivo e rispettoso delle diversità, riconoscendo le molteplici esperienze umane e identità sessuali, con l'obiettivo di creare cittadini consapevoli, rispettosi e capaci di dare il proprio contributo positivo nelle diverse sfere della società.

Per quanto attiene all'articolato, con l'articolo unico del disegno di legge si modifica l'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, inserendo, nel comma 2 dello stesso, che disciplina le tematiche promosse nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica (educazione stradale, educazione alla salute e al benessere, educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva), anche l'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La proposta di legge mira ad introdurre, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, per come disciplinato dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), anche l'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità.

Nello specifico, con l'articolo 1 si modifica l'articolo 3 della l. 92/2019 inserendo nel comma 2 dello stesso, che disciplina le tematiche che vengono promosse nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica (educazione stradale, educazione alla salute e al benessere, educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva), anche le suddette discipline.

La disposizione in parola risulta priva di effetti finanziari in quanto si limita solamente ad ampliare il novero delle tematiche afferenti l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Rimangono ferme, infatti, tutte le disposizioni già contenute all'interno della l. 92/2019 tese ad affermare che "Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica (...) da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti" (art. 2, comma 3) e che dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica "non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti" (art. 2, comma 8).

Rimane chiaramente fermo, inoltre, quanto disposto dalla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 13 della l. 92/2019 in cui si afferma, al comma 1, che "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

L'intervento previsto, pertanto, mantenendo fermo l'impianto della legge 92/2019, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n.92, dopo le parole: «cittadinanza attiva» sono inserite le seguenti: «, nonché l'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità».